

BANDO INNOVAZIONE - ANNO 2024 (cod. 2406) FAQ

REQUISITI

1. Quesito:

In riferimento alla linea 4, che cosa si intende per “piccoli produttori”?

Risposta:

Per “piccoli produttori” si intendono piccoli produttori agricoli iscritti nella sez. coltivatori diretti o nella sez. impresa agricola, purché ricadenti nella tipologia di piccola impresa ai sensi della normativa comunitaria.

2. Quesito:

In riferimento alla linea 4, che cosa si intende per “qualifica artigiana”?

Risposta:

Il possesso della qualifica di “impresa artigiana”, deve risultare dalla visura camerale dell’impresa richiedente il contributo.

3. Quesito

Al presente bando possono partecipare le grandi imprese?

Risposta:

Per partecipare al bando in oggetto è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nell’art.3 “Soggetti beneficiari”.

Non vi sono limiti dimensionali, con la sola eccezione dei “piccoli produttori” a cui si fa riferimento nella linea 4.

In particolare, per “piccoli produttori” si intendono piccoli produttori agricoli iscritti nella sez. coltivatori diretti o nella sez. impresa agricola, purché ricadenti nella tipologia di piccola impresa ai sensi della normativa comunitaria.

4. Quesito

Qualora un’impresa abbia ottenuto la concessione nella scorsa edizione del bando ma sia impossibilitata a rendicontare, può presentare domanda per la corrente edizione?

Risposta:

Non possono presentare domanda di contributo le imprese per le quali è stato concesso il contributo del bando “Innovazione e digitalizzazione - anno 2023 (cod. 2309 e cod. 2311)”. Pertanto, se l’impresa, beneficiaria di uno dei contributi dello scorso anno, sarà impossibilitata a rendicontare, non potrà comunque partecipare al bando “Innovazione anno 2024”.

SPESE AMMISSIBILI

5. Quesito

Relativamente alla linea 4 del bando, sono ammissibili le imprese che hanno codice ATECO secondario incluso tra quelli ammessi?

Risposta:

Possono partecipare alla linea 4 le imprese che abbiano anche solo l’attività secondaria rientrante nelle categorie di codici ATECO indicati nel testo del bando.

6. Quesito

In riferimento alla linea 4 del bando, sono ammissibili le spese legate alla realizzazione di siti internet e all'implementazione di sistemi di e-commerce già esistenti?

Possono rientrare anche le spese legate alla creazione dei profili social e la gestione degli stessi tra le spese di consulenza?

Risposta:

Le spese indicate potrebbero rientrare tra quelle ammissibili tuttavia si segnala che la coerenza del progetto con le finalità del bando e l'ammissibilità delle relative spese saranno verificate solo in sede di istruttoria della pratica.

7. Quesito:

Cosa si intende per spese di acquisto di software, proprio riferite ai siti internet e piattaforme e-commerce?

Risposta:

Le spese di acquisto software devono essere strettamente connesse ad una delle tecnologie indicate nel punto 3, della linea 4 "Digitale sotto casa – marketing evoluto" del bando.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono rientrare licenze di server, hosting e piattaforme per payment gateway.

Tuttavia, si ricorda che la coerenza del progetto con le finalità del bando e l'ammissibilità delle relative spese saranno verificate solo in sede di istruttoria della pratica.

8. Quesito

L'acquisto di soluzioni CRM per il coordinamento dei processi aziendali rientra tra le voci di spesa ammissibili? In quale linea possono essere incluse?

Risposta:

Le spese di acquisto software e di consulenza attinenti alla progettazione e sviluppo di CRM potrebbero rientrare tra quelle ammissibili dalla linea 4 "Digitale sotto casa - Marketing evoluto". Tuttavia, si segnala che la coerenza del progetto con le finalità del bando e l'ammissibilità delle relative spese saranno verificate solo in sede di istruttoria della pratica.

9. Quesito

In riferimento alla linea 4 del bando, è possibile sostenere solo la spesa della consulenza senza sostenere la spesa per l'acquisto di software o viceversa?

Risposta:

Non è necessario che siano presenti entrambe le tipologie di spesa.